

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 13 LUGLIO 1922

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. L'onorevole Costa ha chiarito ora il dubbio che era nato, dicendo che la parola «anzidette» si riferisce...

MODIGLIANI. Rinunziamo al capoverso! (*Approvazioni*).

VALENTINI ETTORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINI ETTORE. L'emendamento dell'onorevole Costa, come notava il nostro Presidente, è chiarissimo. Non ammette dubbi, l'onorevole Costa vuol dare alle cooperative due eccezionali facoltà...

PRESIDENTE. L'onorevole Costa ha ritirato il secondo comma.

VALENTINI ETTORE. Ma io sono contrario anche al primo. L'onorevole Costa vorrebbe dare alle cooperative, anche se siano intervenuti provvedimenti di sfratto o di revoca...

COSTA. Non è più così!

PRESIDENTE. Onorevole Valentini ella è giunta un po' in ritardo. Ce ne siamo occupati per due ore, e la formula è stata cambiata. Ora le leggo la formula definitiva.

VALENTINI ETTORE. Gl'ene sarò grato.

PRESIDENTE. L'emendamento Costa, come l'onorevole Valentini ha ricordato, constava di due parti, ora invece consta di una parte sola perchè l'onorevole Costa ha rinunciato alla seconda parte. La prima parte, con l'emendamento Modigliani, accettato definitivamente dall'onorevole relatore e dal Governo, resterebbe così formulata:

« I terreni tenuti in conduzione da cooperative agricole in virtù di decreti di occupazione o di occupazioni ratificate dalle Commissioni provinciali, oppure di concordati o di contratti d'affitto stipulati in dipendenza di agitazioni per l'occupazione delle terre, anche se siano intervenuti provvedimenti di sfratto o di revoca, saranno su richiesta degli interessati lasciati in possesso delle dette cooperative finchè non si sia provveduto sulle domande che esse abbiano presentate nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge per ottenere una delle concessioni consentite dalla legge stessa ».

VALENTINI ETTORE. E resterebbe a questo punto, con rinuncia al resto?

PRESIDENTE. Sì.

L'onorevole Abisso ha facoltà di parlare.

ABISSO. Ritengo che queste parole « su richiesta degli interessati » possano dar luogo ad una enorme quantità di domande, sulle quali il Ministero non può essere in condizione di provvedere con cognizione di causa, onde crederei che questa parte si dovrebbe eliminare, e che, in virtù di questa disposizione, le cooperative che sono nelle condizioni dell'articolo 55 possano anche restare in possesso del terreno.

Ma chi deve pronunziarsi?

MODIGLIANI. Lo dirà il regolamento.

ABISSO. Ma prima che venga il regolamento le cooperative decadranno dalla concessione.

DRAGO, *relatore*. Si può aggiungere: diretta al prefetto della provincia.

ABISSO. Allora va bene.

PRESIDENTE. La frase « anche se sono intervenuti provvedimenti di sfratto o di revoca », resta?

MODIGLIANI. È naturale.

VALENTINI ETTORE. Come, è naturale?

MODIGLIANI. La disposizione è tutta lì.

VALENTINI ETTORE. Quando si vuol far beneficiare di questa eccezionale facoltà anche le cooperative che hanno avuto provvedimenti di revoca, vuol dire distruggere i decreti Visocchi e Falcioni. Perchè il provvedimento di revoca consiste nella constatazione che la cooperativa è venuta meno ai doveri della concessione.

Ora, ad una cooperativa, la quale non ha saputo o non ha voluto coltivare i terreni, e che ha contravvenuto agli obblighi della concessione, non possiamo dare la potestà eccezionale di rimanere sul fondo.

MODIGLIANI. Per un anno! (*Rumori*).

ABISSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABISSO. I decreti Visocchi e Falcioni presupponevano delle condizioni, che sono diverse da quelle che presuppone la presente legge.

I decreti Visocchi e Falcioni presupponevano che si trattasse di terreni incolti per autorizzarne l'occupazione, mentre, in virtù di questa legge, anche terreni insufficientemente coltivati possono essere espropriati.

Stando così le cose, si possono avere decreti di revoca per casi che, secondo que-